aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0128595
del 14/02/2022

Italia Nostra ONLUS

WWF for a living planet®

Prot. 22 ep wwf

Savona, 10 Febbraio 2022

ALLA REGIONE LIGURIA SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ALLA REGIONE LIGURIA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS

ALLA REGIONE LIGURIA DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

ALLA PROVINCIA DI SAVONA SETTORE EDILIZIA ED AMBIENTE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED EDILIZIA

ALLA PROVINCIA DI SAVONA SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA LIGURIA

Oggetto: pratica di verifica all'assoggettabilità alla VIA N. 858. Progetto di variante al piano di coltivazione della cava Mei in Comune di Vado ligure. Osservazioni.

In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

Italia Nostra

Presidente sezione di Savona

Roberto Cuneo

WWF

Il Delegato regionale

Marco Piombo

Osservazioni.

1) **Lo Strumento Urbanistico Generale vigente e la mancata applicazione della VIA inerente gli impatti cumulativi**

Lo strumento urbanistico generale del Comune di Vado Ligure è costituito dal Piano Regolatore Intercomunale Savonese (P.R.I.S.) approvato con D.P.G.R. n. 1988 del 15.09.1977 e successive modificazioni.
Successivamente all'intervenuta approvazione della Variante generale intermedia 1990 al P.R.I.S., il Consiglio Regionale, con deliberazione n. 54 in data 01.08.1995, ha accolto l'istanza avanzata dalle amministrazioni ad esso aderenti, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1150/1942 e s.m. e i., volta a dichiarare estinto il rapporto associativo.
Il progetto di variante **al piano di coltivazione della cava** individua l'area in oggetto in ambito che indica per l'area in esame l'attribuzione alla Zona F3-157, corrispondente a "Zone per attrezzature e impianti per servizi pubblici o di uso pubblico di interesse territoriale", con destinazione specifica a "Cava", indicato dal simbolo "ca2". In adiacenza, a valle, l'area in cui ricade la discarica attuale, anch'essa è classificata "zona ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4 DM 1444/1968" come Zona F3-di3.

Al momento sono in corso di procedura presso la V.I.A. regionale sia il presente progetto che la pratica di PAUR relativa all'ampliamento della discarica di rifiuti del Boscaccio, come già citato, adiacente al sito in oggetto.

Nella documentazione manca un aspetto essenziale per la valutazione del progetto: la valutazione complessiva delle conseguenze ambientali e di qualità della vita relativa a tre progetti che insistono contemporaneamente sulla stessa zona (comprensiva del Rendering in fase di esercizio in relazione all'impatto cumulativo dell'areale di tutti i progetti in esercizio che in fase di approvazione).

Sono infatti previsti per il complesso del Boscaccio oltre che l'area di cava, anche l'ampliamento della discarica, l'ampliamento dell'impianto TMB, gli altri impianti per il trattamento dei rifiuti anche al servizio dei volumi di rifiuti regionale. Tutto ciò in mancanza di un Piano Urbanistico Comunale a norma di legge. Manca anche uno studio complessivo previa simulazione sulla entità dei problemi di traffico complessivi. Si osserva come nel complesso verrebbero abbancati sia nella previsione di ampliamento a valle della discarica di rifiuti urbani, sia di estrazione ed successivo abbancamento a monte nell'area dell'ex cava, **un quantitativo di circa 6 milioni di metri cubi di varie tipologie di rifiuti** !!!! .

aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0128595
del 14/02/2022

Riepilogo (fonte dati progettuali procedimenti (verifi[illegible]onale n. 858, PAUR n. 436):

CAVA MEI

VOLUMI DI ESTRAZIONE: metri cubi 221.700 stimati in 5-6 anni
VOLUMI DI ABBANCAMENTO: metri cubi 2.810.000 in 25 anni

AMPLIAMENTO DISCARICA BOSCACCIO

VOLUMI DI ABBANCAMENTO FASE 1: metri cubi 899.500 in 4.4 anni

FASE 2: metri cubi 1.966.700 in 8,6 anni

TOTALE metri cubi 2.866.200 in 14 anni

Si osserva che dal punto di vista della giurisprudenza il **Consiglio di Stato** con una recente e chiara **sentenza** (**n° 5766 del 2 ottobre 2020**) precisa come debba essere interpretato il parametro dell'impatto cumulativo nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale . Si rammenta che per la VIA interna al PAUR la norma di riferimento sull'impatto cumulativo è questa: "Allegati alla Parte Seconda: Allegato VII - Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'articolo 22 … 5. *Una descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto, dovuti, tra l'altro:… e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto*."

Afferma il Consiglio di Stato: "… *l'introduzione nell'anno 2015 del meccanismo della somma degli interventi successivi al progetto originario al fine di calcolare il limite di ampliamento possibile, riveste un significato decisivo sul piano esegetico, perché spiega i fini generali perseguiti dalla politica regionale nella gestione e nel trattamento del ciclo dei rifiuti, ovverossia la politica della sostenibilità dello smaltimento rispetto ad un dato territorio e ad una certa popolazione, attraverso un bilanciamento che tenga conto in concreto dei fattori di stress già esistenti. In altre parole, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti, è proprio l'esistenza (rectius, la preesistenza) dei fattori di stress, tra cui va ricompreso il progetto in questione, fin dai suoi albori, a costituire la ragione pratica, ancora prima che giuridica, della necessità di tracciare per il futuro confini e parametri certi per l'ulteriore sfruttamento del territorio e per l'individuazione degli ampliamenti oggi realizzabili.*

In una prospettiva di tutela e di vivibilità dell'ambiente antropizzato, non avrebbe anzi senso sostenere il contrario, ossia che il vincolo della cumulabilità degli interventi parziali sarebbe applicabile soltanto a partire dalle autorizzazioni vigenti alla data di approvazione del Piano e non retroattivamente.

Il principio di retroattività non è correttamente evo[illegible]che esso riguarda il sistema delle fonti del diritto.

Il principio della verifica degli impatti cumulativi riguarda, invece, le preesistenze ed il giudizio di sostenibilità e di accoglibilità di nuovi impatti negativi o stressanti. Pertanto, se è vero che il PRGR non può che necessariamente applicarsi, ratione temporis, alle nuove istanze o domande presentate dopo la sua entrata in vigore, ciò non significa che debba o possa essere pretermessa la legittima aspettativa di vedere esaminata la compatibilità del 'realizzando' rispetto al già 'realizzato'. "

CONCLUSIONI

In sostanza e al di la del caso in esame il Consiglio di Statto afferma che la situazione esistente (impianto da modificare o altri impianti che potrebbero inquinare) da valutare in termini di impatti cumulativi riguarda anche tutto ciò che sussiste da prima della pianificazione o di nuove norme che abbiano definito parametri precisi sul concetto di modifica sostanziale. Questo perché tenere conto dell'impatto cumulativo come afferma il Consiglio di Stato vuol dire fare un: "*bilanciamento che tenga conto in concreto dei fattori di stress già esistenti*".

2) Interferenze con il carsismo

Come dichiarato in un progetto relativo all'ampliamento della discarica di rifiuti urbani datato 2011: *"…**Vista la presenza di carsismo, la discarica potrebbe potenzialmente determinare impatti indiretti nei confronti del limitrofo SIC IT 1323203**. In particolare, la presenza di inquinanti a contatto con il reticolo carsico potrebbe pregiudicare la qualità delle acque superficiali e sotterranee, anche a distanza considerevole dal punto di possibile infiltrazione. Inoltre la modificazione di strutture carsiche convoglianti le acque potrebbe alterare l'afflusso idrico verso aree umide o corsi d'acqua del Sito di Interesse.*

L'area sia di ampliamento della discarica che di abbancamento dell'area di cava, interferisce con l'areale carsico scheda 13 SV (Bergeggi), e sottoposta alle disposizioni contenute dalla **L.R. 6 ottobre 2009, n. 39. -Norme per la valorizzazione della geodiversità, dei geositi e delle aree carsiche in Liguria,ed in particolare: art. 6:** *comma 3* il quale recita:
*Nelle aree carsiche non è consentito realizzare discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni e integrazioni. comma 4. Nelle aree carsiche … ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite …… **non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idro-geomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso.***
Nella scheda istitutiva si legge:

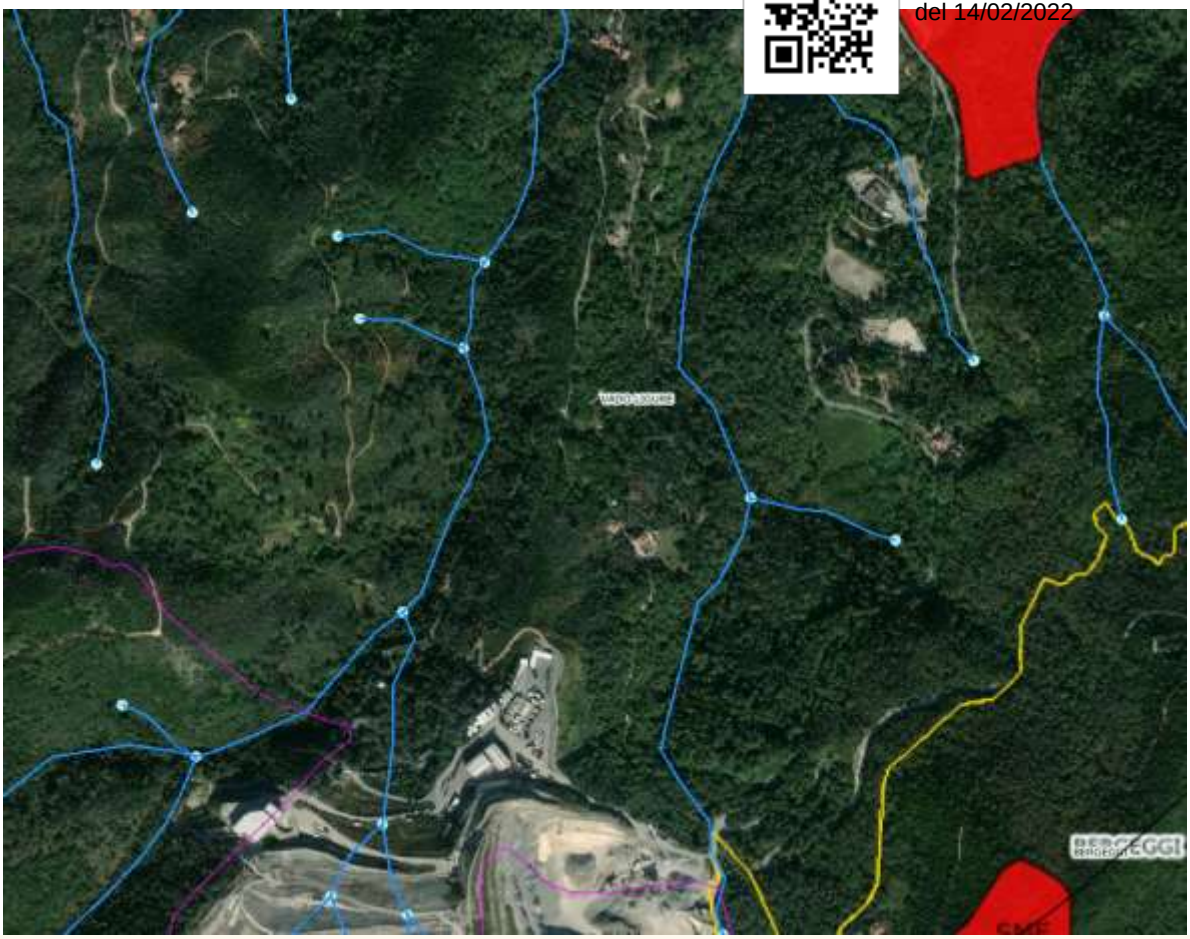
aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-0128595
del 14/02/2022

Descrizione dell'area

CARATTERISTICHE GEOLITOLOGICHE:	Dolomia di S.Piet
CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE:	Falesie calcaree a precipizio sul mare
CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE:	Zona d'assorbimento di tipo distribuito, senza corsi d'acqua superficiali. Sorgenti sottomarine lungo la fascia costiera, con probabile alimentazione da parte del T. Crovetto (e forse Coreallo e Segno). L'unico reticolo carsico noto, attivo fino al 1971, è stato interrotto con la costruzione della galleria ferroviaria tra Vado e Spotorno.
CARATTERISTICHE SPELEOLOGICHE:	Solo 3 grotte importanti, ma di interesse notevole (Grotta della Galleria di Bergeggi, marine di Bergeggi e di Punta Predani, Tana do Mortou, ecc.)
COPERTURA VEGETALE E USO DEL SUOLO:	Macchia mediterranea con rado bosco di conifere (prevalentemente pino d'Aleppo) nella sola parte di terraferma. Qualche quercia da sughero. Attività pastorali in abbandono (lato Spotorno)
ALTRE CARATTERISTICHE:	Frequentazioni preistoriche (Paleolitico e Neolitico) alla Grotta Marina di Bergeggi.

Principali motivi d'interesse

IDROGEOLOGICO:	**X**
PAESAGGISTICO:	**XX**
PALEONTOLOGICO - PALETNOLOGICO - STORICO:	**X**
SPELEOLOGICO:	**XX**
MORFOLOGICO:	**X**



Fonte:
https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html

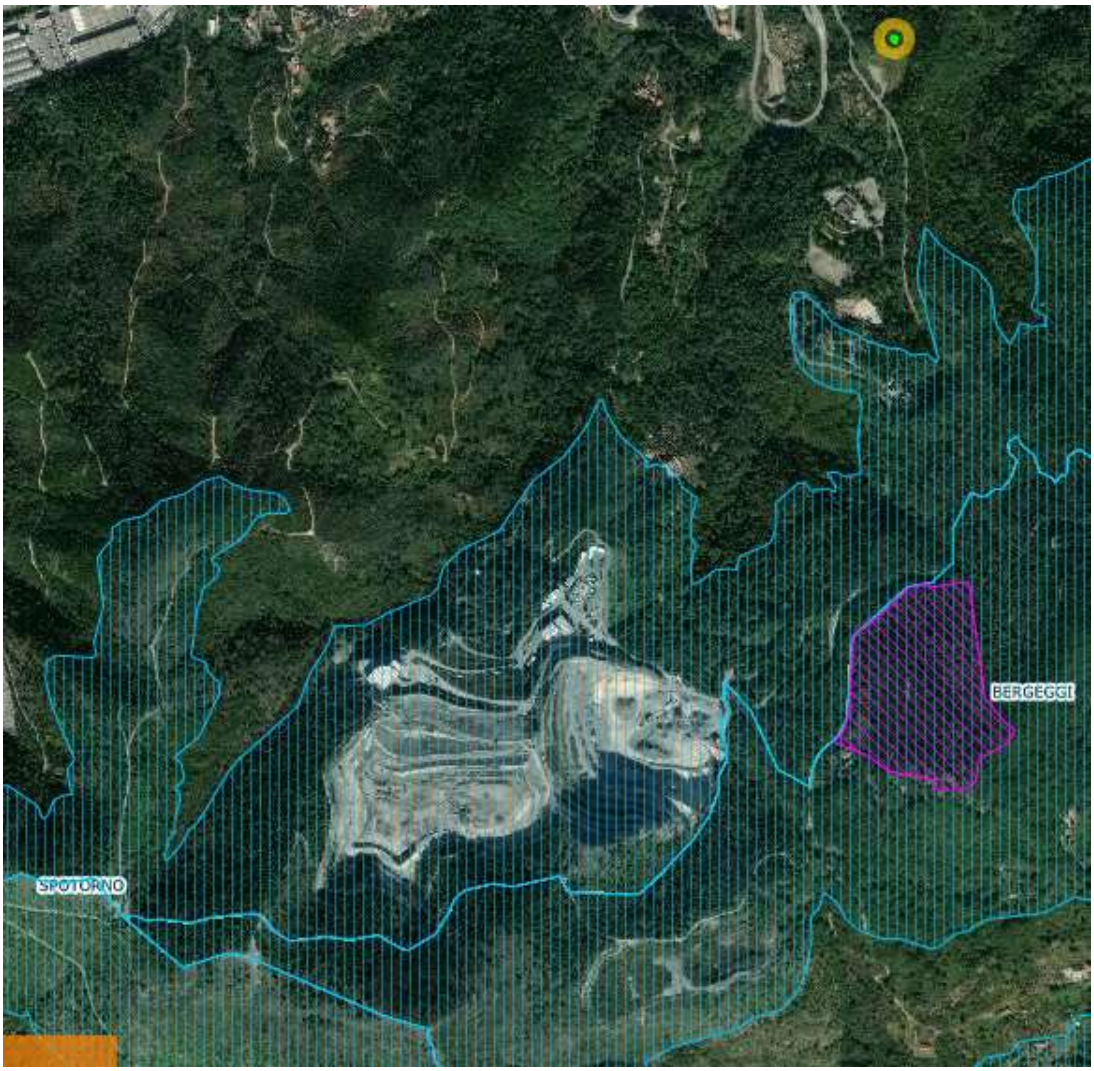
Interferenza dell'area carsica con le aree a progetto.

Data la carsicità della zona sarebbe anche necessario effettuare uno studio specifico attraverso delle prove relative alla permeabilità del terreno per valutare le possibili infiltrazioni sui territorio a valle, sia dal lato verso Vado ligure, sia da quello di Bergeggi, Spotorno.

3) l'impatto con i vincoli paesaggistico presenti nell'areale

La zona oggetto degli interventi risulta in area vincolata ai sensi del Dlgs 42/04 in quanto boscata e presenza di rii, e per una parte sottoposta a vincolo paesistico-ambientale (D.D.M.M. 24/04/1985 "Galassini"), individuabile alla scheda n.26. ..Infatti il territorio indicato dallo stesso D.M "Decreto Ministeriale 24 aprile 1985. - Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Altopiano di Bergeggi, recita che… presenta un particolare interesse paesistico..perché.. si gode una splendida visuale sia sul golfo di Vado, sia sul litorale tra Spotorno e Noli..".

Considerato inoltre che
- la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria riferiva che….*il territorio in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico, e che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione ….; e ancora dichiara…"ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio… " . L'impatto dell'intervento ipotizzato, potrebbe ripercuotersi anzitutto sull'aspetto generale dei luoghi di insediamento, alterandone il valore naturale, paesaggistico e panoramico. L'insieme delle opere realizzate in aree naturalisticamente significative, potrebbe esercitare una incidenza negativa sulla flora, fauna, sul suolo e sul paesaggio*.



Fonte Luria vincoli
Vincoli Architettonici, Archeologici e Paesaggistici (liguriavincoli.it)

Conclusioni

– **L'area quindi risulta inoltre essere sottoposta ai sensi del D.lgs 42/04, art. 142** comma G in quanto territorio coperto da foreste e boschi; nonché dalla lettera **c) in quanto presenti corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;**

4) Incongruità con la pianificazione urbanistica

Il progetto è ubicato nel Foglio 40 del Comune di Vado ligure (mappali 475, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 489 e 475 del Catasto Terreni del Comune di Vado ligure (già mappali 13 e 99). Tali mappali possiedono destinazione urbanistica come "Zona F3 – 157", corrispondente a "Zone per attrezzature e impianti per servizi pubblici o di uso pubblico di interesse territoriale". L'areale di cava Mei Colombino sembrerebbe **ricadere all'interno di proprietà collettive accatastate al Comune di pertinenza territoriale in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, "** di conversione del R.D. 751 del 1924, sul riordinamento degli usi civici nel Regno". A nostro avviso, tali aree fanno parte del patrimonio *ab antiquo* dell'ente collettivo. La nostra ipotesi è suffragata dal decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici per Piemonte, Liguria e Val d'Aosta datato 15/02/1934, che identifica un complesso di domini collettivi di "categoria A", esteso 10 ettari, denominato "Colombino". Tali aree sono, pertanto, sottoposte alla legge 168/2017. In particolare, hanno "perpetua destinazione agro-silvo-pastorale" (art. 3, comma 3) e sono sottoposte d'ufficio a vincolo paesaggistico (art. 3, comma 6).

VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELLE OSSERVAZIONI

Per quanto osservato e per le criticità e carenze, nonchè contrasti con la pianificazione di settore, si chiede un parere interlocutorio negativo del progetto con richiesta di avviare nello specifico un Procedura delle opere previste sull'impatto complessivo cumulativo dell'areale, che dovrà essere oggetto di VIA e nel contempo avviare uno studio che preveda una riorganizzazione delle destinazioni di tali aree come discariche di rifiuti.